

Edizione di venerdì 22 Luglio 2022

CASI OPERATIVI

[Come scomputare le ritenute subite sui dividendi provenienti dalla società svizzera?](#)
di **EVOLUTION**

DIRITTO SOCIETARIO

[Dopo il 31 luglio, ancora possibili le assemblee “virtuali”](#)
di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

[Le misure a sostegno del settore cinematografico nel Decreto Aiuti](#)
di **Gennaro Napolitano**

IVA

[Disponibile il prospetto di riepilogo della bolla doganale](#)
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ENTI NON COMMERCIALI

[Riforma Ets: il regime transitorio si arricchisce del “Social Bonus” – prima parte](#)
di **Luca Caramaschi**

CASI OPERATIVI

Come scomputare le ritenute subite sui dividendi provenienti dalla società svizzera?

di **EVOLUTION**



Una persona fisica fiscalmente residente in Italia ha percepito, nel corso del 2021, dividendi per euro 100.000,00 provenienti da una società svizzera. Dall'analisi condotta emerge che gli utili non sono paradisiaci. Come devono essere assoggettati a tassazione in Italia?

Va innanzitutto premesso che è importante definire se il dividendo risulta o meno paradisiaco.

Abbiamo supposto che lo stesso non abbia natura black. Il passaggio successivo sarà quello di appurare il momento di maturazione del dividendo stesso. Abbiamo supposto che lo stesso sia relativo al periodo che va dal 2008 al 2016.

Il dividendo viene quindi assoggettato a tassazione sul 49.72% del suo ammontare in quanto trattasi di un dividendo qualificato distribuito in vigenza del periodo transitorio. Lo stesso deve essere dichiarato nel rigo RL1.

Sul dividendo, la società svizzera opera generalmente la ritenuta prevista dalla normativa interna del 35%.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



DIRITTO SOCIETARIO

Dopo il 31 luglio, ancora possibili le assemblee “virtuali”

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!accedi al sito >

Con la data del **31 luglio 2022** cessa di avere efficacia la **norma speciale** di cui all'[articolo 106 D.L. 18/2020](#) (Decreto “Cura Italia”) che, *inter alia*, consentiva anche che in **deroga alle prescrizioni di legge e di statuto le assemblee dei soci** si potessero tenere con modalità di **partecipazione a distanza**, con l'impiego di mezzi di telecomunicazione.

È quindi ora legittimo domandarsi se, ed in caso affermativo sotto quali condizioni, dopo **la fine della norma emergenziale**, sia ancora possibile organizzare mediante modalità anche, o solamente, virtuali, la **vita degli organi sociali**, a partire proprio dalle assemblee dei soci.

La questione è da tempo dibattuta in dottrina e nella prassi notarile, ed un utile quadro sistematico della situazione è stato compiuto da **Assonime in Note e Studi n. 2/2022**.

In primo luogo, si deve constatare che il **quadro normativo generale** delle società di capitali si limita a consentire che lo **statuto delle Spa** possa prevedere l'intervento dei soci con mezzi di telecomunicazione; sebbene una norma analoga non sia presente nel corpo normativo delle Srl, si ritiene unanimemente che lo stesso precetto possa valere anche per tali società.

In secondo luogo, occorre operare **una distinzione**, apparentemente sottile, ma rilevante fra:

1. le **assemblee “virtuali”**, che sono quelle in cui **l'unica modalità** di partecipazione ammessa è quella **telematica**; e,
2. le **assemblee “ibride”**, i cui si consente ai soci sia di partecipare in **presenza fisica**, e sia alternativamente mediante **strumenti di telecomunicazione**.

La questione relativa alla effettiva ammissibilità nel nostro ordinamento di una **assemblea “virtuale”**, quindi senza un luogo fisico di tenuta, è dibattuta; in senso favorevole si è espresso recentemente anche il **Consiglio Notarile di Milano** nella **Massima n. 200** in cui si giudica **legittima** la clausola dello **statuto che demanda all'organo amministrativo la facoltà di decidere**, se del caso, di organizzare l'assemblea dei soci con modalità esclusivamente

telematiche; in breve, si ritiene che questa modalità **non leda i principi fondamentali** della partecipazione dei soci al funzionamento dell'organo volitivo della società, ovvero al **rispetto del metodo collegiale**, del **principio di buona fede** e del **principio della parità di trattamento**.

Il passaggio stretto, se vogliamo, è che la Massima 200 dei Notai milanesi pone come **condizione** che questa **facoltà sia prevista dallo statuto**; per cui, una volta cessati gli effetti della norma emergenziale, la tenuta di un'assemblea esclusivamente virtuale dovrebbe trovare fondamento nel fatto che lo statuto lo ammetta o, secondo alcuni, quantomeno non lo impedisca espressamente.

Possiamo quindi ipotizzare le **seguenti circostanze** che si potranno verificare dal 1° agosto 2022:

1. società il cui **statuto esclude espressamente** l'intervento dei **partecipanti con solo modalità telematiche**. Si tratta di una circostanza che dovrebbe essere piuttosto rara; ove si verificasse, secondo un certo orientamento (**Massima H.B.39** Notariato del Triveneto) che, tuttavia, non è del tutto condiviso in dottrina e giurisprudenza, con il **consenso unanime di tutti i soci** sarebbe comunque sempre possibile derogarvi;
2. società il cui **statuto non si esprime** riguardo all'intervento dei partecipanti con modalità telematiche. In questa circostanza, prevale **l'orientamento favorevole** all'utilizzo esclusivo dei mezzi di telecomunicazione, anche se il **dato normativo** tenderebbe a riservare non all'organo amministrativo, ma **ai soci**, la **decisione circa le regole organizzative** dell'assemblea, sicché si tratterebbe comunque di una condizione da **gestire con attenzione** ove non constasse l'unanimità dei soci, al fine di evitare rischi di successivi rilievi da parte di alcuni soci;
- società il cui **statuto prende posizione** riguardo all'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione. È il caso in cui, come osserva Assonime, nella realtà si osservano **le clausole statutarie più variegate**. La citata Massima n. 200 del Notariato di Milano ritiene **legittime le clausole** che: a) prevedono **l'obbligo** che nelle assemblee **sia consentito di prendere parte con strumenti di telecomunicazione**; oppure, b) **demandano all'organo amministrativo la facoltà di decidere** se organizzare l'assemblea in modalità "virtuale" oppure "ibrida", ossia in questa seconda circostanza prevedendo comunque un luogo fisico; oppure, c) consentono di convocare **l'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale**, solo a condizione che sia **ammessa la partecipazione da remoto**.

L'evoluzione tecnologica e l'impiego sempre più diffuso degli **strumenti di telecomunicazione** rendono quindi **consigliabile** che, alla prima occasione utile, gli **statuti delle società** di capitali siano eventualmente **aggiornati** al fine di rimuovere alla radice ogni residuo dubbio circa la legittimità dell'impiego di tali mezzi di partecipazione alla vita degli organi sociali, e quindi **non solamente delle assemblee dei soci**, assicurando che i sopra ricordati **principi fondamentali di funzionamento** della stessa siano assicurati nell'ottica di agevolare, e non limitare, la partecipazione attiva di tutti alla vita della società.

AGEVOLAZIONI

Le misure a sostegno del settore cinematografico nel Decreto Aiuti di Gennaro Napolitano



Nel novero delle **disposizioni agevolative** contenute nel **D.L. 50/2022** (c.d. **Decreto Aiuti**, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*), nella versione risultante dopo la conversione ad opera della L. 91/2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 dello scorso 15 luglio), rientrano anche le misure finalizzate a favorire la **ripresa delle attività** e lo **sviluppo del settore cinematografico**.

A tal fine, l'[articolo 23](#) del Decreto potenzia, per gli anni **2022** e **2023**, la disciplina dei **tax credit** introdotti dagli [articoli 17](#) e [18](#) della **L. 220/2016** (recante *Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*), le cui disposizioni attuative sono state dettate dal **Decreto** del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **15.03.2018**.

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

L'[articolo 18, comma 1, L. 220/2016](#), al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala di opere audiovisive italiane ed europee, prevede che agli **esercenti sale cinematografiche** è riconosciuto un **credito d'imposta** commisurato a un'aliquota massima del **20%** sugli **introiti** derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.

L'[articolo 23, comma 1](#), del **Decreto Aiuti** prevede una **rimodulazione** dell'**aliquota** e dei **costi ammissibili all'agevolazione**, stabilendo che per gli anni **2022** e **2023**, il **credito di imposta** in esame è riconosciuto nella **misura massima** del **40%** dei **costi di funzionamento** delle sale cinematografiche, se esercite da **grandi imprese** o del **60%** degli stessi costi, se esercite da **piccole o medie imprese**.

Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione

L'[articolo 17, comma 1, L. 220/2016](#) prevede che alle **imprese di esercizio cinematografico** è riconosciuto un **credito d'imposta**, in **misura non inferiore al 20% e non superiore al 40%** delle **spese complessivamente sostenute** per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

L'[articolo 23, comma 1-bis](#), del **Decreto Aiuti** prevede, sempre al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, che per gli anni **2022 e 2023**, il medesimo credito d'imposta è riconosciuto, in favore delle **piccole e medie imprese**, in **misura non superiore al 60%**.

Ulteriori agevolazioni

Infine, si segnala che il **comma 1-quater** dell'[articolo 23](#) del **Decreto Aiuti** stabilisce che, al fine di sostenere la **ripresa delle sale cinematografiche**, per l'anno **2022** è autorizzata la **spesa di 10 milioni di euro** per la **realizzazione di campagne promozionali** e di **iniziative** volte a **incentivare la fruizione in sala** delle opere **audiovisive**.

Lo stesso comma, inoltre;

- attribuisce a un **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2022, il compito di definire le **modalità di realizzazione** delle predette **campagne promozionali** e **iniziative incentivanti**;
- stabilisce che alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione in esame si provvede mediante corrispondente **riduzione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo**, di parte corrente (*Fondo istituito dall'articolo 89, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020*).

IVA

Disponibile il prospetto di riepilogo della bolla doganale

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Il **prospetto di riepilogo delle importazioni** è disponibile in consultazione dal **21 luglio**: queste, in sintesi, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle dogane con l'informativa [prot. n. 329889/RU del 14 luglio 2022](#).

Si ricorda che, con riferimento alle **dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria**, a seguito del processo di **reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0**, a decorrere dal **9 giugno 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di gestione documentale delle importazioni**, in base al modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (*European Union Customs Data Model*).

Le **dichiarazioni doganali di importazione** vengono trasmesse al Sistema informativo dell'Agenzia munite di firma digitale e **assumono piena efficacia** soddisfacendo i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal "Codice dell'Amministrazione digitale", approvato con D.Lgs. 82/2005.

Pertanto, dal 9 giugno **non si utilizza più un formulario cartaceo** per la presentazione della dichiarazione di importazione e per la stampa della medesima, in linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale. Il **messaggio IM** (per importazione) è stato **sostituito dai seguenti tracciati**:

H1 – Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale

H2 – Dichiarazione di deposito doganale

H3 – Dichiarazione di ammissione temporanea

H4 – Dichiarazione di perfezionamento attivo

H5 – Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali

speciali

Ai fini Iva l'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#) dispone l'onere di annotare nel **registro degli acquisti** le **bollette doganali relative ai beni o servizi importati** nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Dalla registrazione devono risultare **la data della bolletta, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta.**

Per consentire agli operatori economici di **assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale** previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle bollette di importazione, ovvero di **consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione**, l'Agenzia delle dogane contestualmente allo svincolo delle merci, **mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili (allegato 1 alla circolare 22/D/2022)** della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l'Agenzia delle entrate e definito con la **Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03.06.2022**, destinato ad accogliere **i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi)**, suddivisi per aliquote.

Il **Prospetto di riepilogo ai fini contabili** viene generato **una volta conclusa la fase di svincolo delle merci**, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

L'importatore deve utilizzare i dati che sono riportati nel riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale predisposto dal Sistema informativo delle Dogane, **sulla base delle dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H.**

Il prospetto viene messo **a disposizione dell'importatore** e del **dichiarante/rappresentante**, nell'area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM) attraverso il servizio "Gestione documenti – dichiarazioni doganali", previa richiesta di **autorizzazione alla consultazione del prospetto.**

In sede di prima applicazione delle novità in argomento si sono riscontrate **difficoltà nel reperire il richiamato Prospetto di riepilogo ai fini contabili** (allegato 1); le importazioni degli ultimi mesi sono state spesso accompagnate da **documenti di sintesi** dell'operazione, rilasciati dagli spedizionieri, **diversi dal richiamato prospetto di riepilogo**, con comprensibili **dubbi circa la possibilità di detrarre la relativa imposta.**

Con l'**Informativa del 14 luglio** le Dogane confermano che, nelle more del **completamento delle attività propedeutiche alla produzione del suddetto prospetto**, gli operatori economici **possono acquisire le informazioni relative all'Iva liquidata nelle dichiarazioni doganali di importazione dal Prospetto di sintesi** della dichiarazione di cui all'**allegato 2 della circolare**

22/2022.

Si tratta di un **prospetto sintetico della dichiarazione stessa** che ne **riepiloga i dati salienti** (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.), disponibile **dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0.**

Stante la conferma dell'**impossibilità di reperire**, ad oggi, **il Prospetto di riepilogo ai fini contabili**, a parere di chi scrive le **importazioni scortate da prospetti di sintesi** (di cui all'allegato 2) o **documenti analoghi** rilasciati dagli spedizionieri che richiamino in modo univoco l'operazione (codice MRN, data di svincolo e dettagli della dichiarazione) si ritengono **validi ai fini della detrazione dell'imposta.**

Infine, si segnala anche l'introduzione del **Prospetto di svincolo** nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, utile a consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, finalizzate all'**apposizione del visto uscire** (cd. Messaggio QA).

ENTI NON COMMERCIALI

Riforma Ets: il regime transitorio si arricchisce del “Social Bonus” – prima parte

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Il **Social Bonus** è una agevolazione prevista dall'[articolo 81 del nuovo codice del terzo settore \(cts\)](#) che riconosce un credito d'imposta in favore di persone fisiche, enti e/o società che effettuano **erogazioni liberali in denaro** in favore degli **enti del terzo settore** che presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali progetti per sostenere il **recupero degli immobili pubblici inutilizzati** e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, a loro assegnati per svolgere attività di interesse generale di natura non commerciale.

La misura del **credito d'imposta** è al **65 per cento** nel caso di erogazioni liberali effettuate da **persone fisiche** mentre scende al **50 per cento** nel caso di erogazioni effettuate da **enti o società**.

La richiamata agevolazione è alternativa a quelle previste dalle disposizioni generali in tema di erogazioni liberali in favore degli Ets richiamante nel successivo [articolo 83 cts](#).

Per **l'attuazione delle richiamate disposizioni** l'[articolo 81, comma 7](#), cts ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 89 del 23.02.2022, con un discreto ritardo, è stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 63 dello scorso 14.07.2022, esplicitando pertanto i suoi effetti solo il **prossimo 29 luglio 2022**, trascorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

L'agevolazione in commento, in quanto appartenente alle undici disposizioni che compongono il **titolo X del Codice del Terzo Settore** (articoli che vanno da [79](#) a [89 cts](#)), troverà generale applicazione a tutti gli Ets solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà

intervenuta sia l'operatività del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (Runts) che l'ottenimento da parte dello Stato italiano della prevista autorizzazione da parte dell'Unione Europea all'applicazione delle misure fiscali del Codice (evento quest'ultimo che, come è noto, **non si è ancora verificato**).

Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 104 cts, talune disposizioni (tra cui la richiamata agevolazione prevista dal citato [articolo 81](#), ovvero il **Social Bonus**) avrebbero dovuto trovare applicazione già a partire **dal 1° gennaio 2018** per le **Onlus** di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#), le **Odv** di cui alla Legge quadro 266/1991 nonché per le **Aps** di cui alla Legge quadro 383/2000, ma che sono rimaste inattuata proprio in attesa della emanazione del recente provvedimento attuativo.

Regime transitorio

La previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 104 ha il **significato di "anticipare"** talune specifiche **agevolazioni** contenute nel titolo X del Codice per quelle realtà operanti nel settore del non profit che sono state qualificate dallo stesso legislatore come **"ETS di diritto"**, ovvero quelle realtà la cui legge quadro è stata **abrogata** in favore del nuovo **Codice del Terzo Settore** (il D.Lgs. 117/2017).

Se questo è certamente vero per Odv e Aps, che trovano all'interno del Runts due specifiche sezioni destinate ad accoglierle, più articolato appare il percorso delle Onlus, alla cui "scomparsa" dovrà seguire un non semplice percorso di valutazione finalizzato alla scelta della sezione del Runts nella quale collocarsi (**nel caso delle fondazioni Onlus**, ad esempio, **potrebbe ipotizzarsi** l'assunzione della qualifica di ente filantropico piuttosto che di impresa sociale, come anche la collocazione nella categoria residuale degli altri enti privati).

A proposito del citato decreto attuativo va osservato che, allorché si pubblica in **Gazzetta Ufficiale** un provvedimento normativo **a distanza di parecchi mesi** dalla sua approvazione (in questo caso bene cinque), il rischio concreto è, soprattutto in ambito fiscale, che le previsioni in esso contenute nascano in parte già "vecchie" per effetto di successive disposizioni intervenute nel frattempo.

È proprio quanto accaduto alla citata agevolazione **Social Bonus** di cui all'**articolo 81 cts**.

Scorrendo infatti **l'articolo 14** (rubricato "Disposizioni transitorie") del recente decreto MLPS datato 23.02.2022 si segnala che il Ministero ribadisce che – fino alla decorrenza dell'efficacia di quanto stabilito dall'articolo 79 cts, come previsto dall'articolo 101, comma 10, del medesimo codice (e cioè dal periodo d'imposta successivo a quello sia di **operatività del Runts** che della **necessaria autorizzazione UE**) – i soggetti destinatari delle disposizioni in tema di **Social Bonus** sono solo Odv, Aps e Onlus.

Viene quindi ignorato quanto previsto di recente con l'[articolo 26 D.L. 73/2022](#) (c.d. **Decreto Semplificazioni fiscali**) con il quale viene aggiunto al comma 1 dell'[articolo 104 D.Lgs. 117/2017](#) un **ulteriore periodo** al fine di prevedere che *“Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del **Registro unico nazionale del Terzo settore**, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”*.

Ecco, quindi, che non appare chiaro se agli **enti diversi da Odv, Aps e Onlus** (si pensi a talune fondazioni e/o associazioni che intendono collocarsi nella sezione degli **enti filantropici** piuttosto che nella sezione residuali degli “altri enti”) che hanno presentato **domanda di iscrizione nel Runts**, ma non hanno ancora ottenuto il **decreto di iscrizione** al citato registro, possano trovare applicazione le seguenti disposizioni transitorie contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo 14 D.M. 89/2022:

- fino all’operatività del Runts di cui agli articoli da **45 a 54 del Codice**, l’istanza di partecipazione di cui all’articolo 8 comma 1 dovrà essere accompagnata da **copia dello statuto vigente** dell’ente proponente e degli eventuali *partners* (comma 2);
- all’istanza di partecipazione di cui all’articolo 8, comma 1, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul RUNTS del **bilancio di cui all’[articolo 13, commi 1 e 2, cts](#)**, deve essere allegata **copia dell’ultimo bilancio** approvato dagli organi statutari dell’ente proponente e degli eventuali *partners*, o, in alternativa, l’indicazione delle **pagine del sito internet** dell’ente ove il medesimo documento è **pubblicato (comma 3)**.

Chi scrive ritiene che, in relazione agli **enti diversi da Odv, Aps e Onlus** che non hanno completato l’iter di iscrizione al Runts, in quanto non ancora qualificabili come Ets (diversamente dalle tre citate categorie considerate sin da subito come **“Ets di diritto”**), dette disposizioni transitorie **non possano trovare applicazione**. Sarebbe tuttavia auspicabile sul punto un **intervento chiarificatore** ufficiale.

Ma a prescindere da queste prime questioni applicative, vediamo in concreto come si sviluppa il recente **decreto attuativo**, che tuttavia, al comma 3 dell’articolo 8, **rimanda ancora ad un successivo provvedimento** congiunto (senza peraltro fissare **alcun termine**) del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, **da pubblicare** nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, per **l’approvazione** della **modulistica necessaria** all’avvio del procedimento per l’individuazione dei progetti di recupero.

Di seguito una **rappresentazione schematica** dei contenuti del decreto, per il cui commento approfondito si rimanda alla seconda parte del presente contributo, in un momento nel quale si spera di avere già a disposizione la modulistica con la quale **Odv, Aps, Onlus e i nuovi Ets** potranno cimentarsi nella presentazione dei progetti sui quali poter innescare le agevolazioni in favore dei **soventori interessati** al loro finanziamento.

Lo schema del decreto attuativo

Articolo1 – *Oggetto*

Articolo2 – *Ambito soggettivo di applicazione*

Articolo3 – *Ambito oggettivo di applicazione*

Articolo4 – *Misura del credito d'imposta*

Articolo5 – *Fruizione del credito d'imposta*

Articolo6 – *Individuazione dei progetti di recupero*

Articolo7 – *Requisiti di partecipazione*

Articolo8 – *Avvio del procedimento*

Articolo9 – *Esame dei progetti*

Articolo10 – *Adempimenti dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali*

Articolo11 – *Spese eleggibili*

Articolo12 – *Controlli e monitoraggio*

Articolo13 – *Revoca del provvedimento di approvazione*

Articolo14 – *Disposizioni transitorie*

Articolo15 – *Clausola di invarianza finanziaria*